

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 30 Maggio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Vice Presidente; Deroma Avv. Serapio, Hinna Danesi Avv. Fabrizio, Attolico Avv. Lorenzo, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELL'1.3.2007 PROT. N. 1105/171/PF/SP/DL A CARICO**
 - **DELL'A.F.Q., SIG. MAZZOLENI MARIO, DELLA SEZIONE A.I.A. DI BERGAMO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3 LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A., NONCHÈ DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1 C.G.S.**
2. **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1447/185/PF/SP/MA DEL 30.3.2007 A CARICO DI:**
 - **MAZZOLENI MARIO, ARBITRO EFFETTIVO SPECIALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 3, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A..**
3. **DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1446/114/PF/SP/MA DEL 30.3.2007 A CARICO DI:**
 - **MAZZOLENI MARIO, ARBITRO EFFETTIVO SPECIALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 3, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A., NONCHÉ DELL'ART. 3, COMMA 1 C.G.S..**

All'esito dell'esame degli atti trasmessi dalla Procura Arbitrale presso l'A.I.A., il Procuratore Federale ha rilevato che il signor Mario Mazzoleni, arbitro f.q. della sezione di Bergamo: a) in tre diverse circostanze ha reso dichiarazioni ad organi di informazione (stampa e televisione) in difetto della preventiva autorizzazione del Presidente A.I.A. prevista dall'art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento A.I.A.; b) in due delle richiamate circostanze ha, altresì, espresso "*giudizi dal contenuto obiettivamente lesivo nei confronti dei vertici dell'A.I.A. e della classe arbitrale italiana, senza addurre alcun elemento probatorio concreto a sostegno delle sue illazioni*", in violazione degli art. 40, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. e 3, comma 1, C.G.S..

Sulla base dei predetti rilievi, il Procuratore Federale della F.I.G.C., con atti in data 1.3.2007 e 30.3.2007, ha deferito il signor Mario Mazzoleni dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale per rispondere delle violazioni dell' art. 40, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. d), nonché dell'art. 3, comma 1, C.G.S.

Pervenuti i richiamati atti, rispettivamente in data 7.3.2007 e 2.4.2007, questa C.A.F., con comunicazione in data 10.5.2007, ha convocato di fronte a sé il soggetto deferito per l'udienza del giorno 30.5.2007.

Alla citata udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il signor Mario Mazzoleni personalmente ed i difensori di quest'ultimo, avvocati Chiacchio e Cozzone.

Introdotta la discussione, il rappresentante della Procura Federale, sulla base delle violazioni contestate e tenuto conto della continuazione degli illeciti da parte del deferito, ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi quattro.

Gli avvocati Chiacchio e Cozzone, nel riportarsi alla propria memoria difensiva hanno chiesto *“a) in via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'esame del presente procedimento, in attesa dell'esito del ricorso al T.A.R. del Lazio dallo stesso (Mazzoleni) proposto secondo i dettami della Legge 280/2003; b) nel merito, in ogni caso, riconoscere la totale estraneità del deferito dagli addebiti ascrittigli e, per l'effeto, proscioglierlo incondizionatamente dagli stessi; c) in via meramente subordinata, laddove dovesse comunque ravvisarsi una qualche responsabilità a carico del deducente, irrogare a quasi la sanzione minima prevista dal C.G.S.”*

Preliminarmente, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che deve essere disposta la riunione dei procedimenti distinti dai numeri 281 e 282 al presente procedimento distinto dal numero 234 per evidenti motivi di connessione, trattandosi di deferimenti rivolti al medesimo soggetto ed aventi ad oggetto le medesime violazioni.

Sempre in via preliminare, questa C.A.F. ritiene che l'eccezione pregiudiziale sollevata dal signor Mazzoleni debba essere rigettata.

Ed invero, l'istanza di sospensione formulata dal deferito non può essere accolta in quanto il procedimento instaurato dinanzi al T.A.R. del Lazio, ritenuto pregiudiziale dal Mazzoleni, ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento dell'A.I.A. con il quale è stato disposto il trasferimento del deferito nella categoria degli arbitri fuori quadro della CAN. Diversamente, i riuniti procedimenti sono diretti a giudicare le dichiarazioni rilasciate dal Mazzoleni agli organi d'informazioni in ordine a presunte raccomandazioni ricevute da parte del designatore arbitrale e ad asserite manovre volte ad escludere il deferito stesso dalla CAN.

In ordine al merito, invece, la lettura degli atti evidenzia che le numerose dichiarazioni rilasciate dal Mazzoleni a diversi organi di informazione risultano offensive e lesive dell'onorabilità e della reputazione degli organi dell'A.I.A. e, in generale, della intera classe arbitrale.

In particolare, in ordine alle dichiarazioni pubblicate dalla carta stampata: a) nell'articolo de La Gazzetta dello Sport del 14.7.2006, Mazzoleni ipotizza quale causale del suo “declassamento” da parte dell'A.I.A. la sua amicizia con il collega De Sanctis, all'epoca indagato nell'ambito del cosiddetto caso “Calciopoli”; b) nell'articolo de La Gazzetta dello Sport del 17.7.2007, invece, assume di “..aver toccato gli interessi sbagliati..” e “di aver pagato...il fatto di essere una testa dura, un carattere che non accetta compromessi” alludendo, così, al coinvolgimento della classe dirigente dell'A.I.A. in un sistema di raccomandazioni e favori a persone o a squadre; c) nell'articolo di “Liberò” del 20.7.2006, in ultimo, il Mazzoleni assume che solitamente il designatore degli arbitri, Mattei, nel corso dei raduni si facesse chiamare “comandante”, utilizzasse nei confronti degli arbitri metodi militari e si rivolgesse a loro utilizzando il termine “coglione”. Inoltre sulla sua dimissione precisa di “...avere il dubbio che fosse già tutto preventivato...”, ribadendo che la causale del provvedimento dell'A.I.A. non debba esser ricercata in un'analisi tecnica del rendimento del deferito ma nel fatto che lo stesso abbia toccato interessi sbagliati, abbia infastidito qualcuno.

Per quanto riguarda, invece, l'intervista rilasciata dal Mazzoleni al programma televisivo “Striscia la notizia”, trasmesso sull'emittente Canale 5 in data 28.9.2006, il deferito dichiara, in sintesi: a) di aver ricevuto delle raccomandazioni in favore della S.S. Lazio S.p.A. da parte del designatore arbitrale prima dell'incontro disputato tra quest'ultima ed il Cagliari; b) di aver

ricevuto minacce di dismissione alla fine della stagione sportiva nel corso di una telefonata con lo stesso designatore Mattei subito dopo l'incontro Lazio/Cagliari; c) di essere stato vittima di manovre dirette alla sua dismissione, attraverso la predeterminazione dei giudizi degli Osservatori Arbitrali sulle gare dirette dal deferito successivamente all'incontro Lazio/Cagliari.

L'analisi delle dichiarazioni rilasciate dal Mazzoleni, confermano la sussistenza della violazione degli art. 40, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. e 3, comma 1, C.G.S..

Risulta pacifica, altresì, la violazione dall'art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento A.I.A., in quanto in sede di audizione dinanzi all'Ufficio Indagini, il Mazzoleni ha dichiarato di aver rilasciato le dichiarazioni oggetto del presente procedimento in difetto della preventiva autorizzazione prevista dalla citata disposizione regolamentare.

In ordine alla valutazione della gravità delle violazioni commesse dal deferito, si evidenzia come costituiscono circostanze aggravanti, anche secondo l'articolo 7 delle Norme di Disciplina del Regolamento A.I.A., (i) l'aver deciso di rilasciare le dichiarazioni de *quibus* in un periodo di estrema sensibilità verso tale materia (in concomitanza con le delicate fasi processuali del caso "Calciopoli") e ad organi di informazione di rilevante diffusione presso il pubblico, (ii) l'aver leso l'onorabilità e la reputazione del suo organo tecnico e dei dirigenti dell'associazione alla quale appartiene e (iii) l'aver confermato pienamente quanto dichiarato, senza addurre alcuna giustificazione o ripensamento rispetto alla condotta tenuta.

Alla luce delle riflessioni sopra esposte, la Commissione, accogliendo la richiesta del rappresentante della Procura Federale, ritiene che il comportamento tenuto dal signor Mazzoleni debba essere sanzionato con la sospensione, ex art. 53 del Regolamento A.I.A., di mesi quattro.

La C.A.F. riuniti i deferimenti nn. 1), 2) e 3):

accertate le violazioni regolamentari contestate negli atti di deferimento, delibera di infliggere al signor Mazzoleni Mario la sanzione della sospensione per 4 mesi.

4. RICORSO A.S. BLUE TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORTINA SPORT E CULTURA/BLUE TEAM DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 101 del 17.5.2007)

L'Associazione sportiva Blue Team ha presentato appello alla Commissione d'Appello Federale contro la decisione di rigetto del reclamo proposto dalla stessa associazione alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con riferimento alla regolarità della gara di Calcio Femminile a Cinque, under 21, tenutasi a Roma il 6.5.2007 tra la squadra dell'associazione suindicata e quella dell'A.S. Cortina Sport e Cultura risultata vincitrice con il risultato di 3 a 2 convalidato dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 52 del 10.5.2007.

Il motivo del gravame consiste nel rilievo che nella squadra del "Cortina" risulta aver giocato, per l'intera gara, Vespa Elisa la quale raggiungerà l'età minima consentita (14 anni) il 23 dicembre p.v.

Alla seduta del 30.5.2007 sono comparsi i rappresentanti della Associazione appellante che hanno insistito nell'accoglimento dell'appello.

Il gravame è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che alla gara in questione (ultima gara di campionato) va applicato il Com. Uff. n. 69 (pubblicato il 7.2.2007) che prevede tempi abbreviati per i reclami relativi alle ultime quattro gare dei campionati organizzati dai Comitati regionali e provinciali. In particolare per i procedimenti di ultima istanza è previsto che l'appello va proposto con "atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F." il tutto "entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale".

Nella fattispecie la decisione appellata è stata pubblicata il 17.5.2007, l'appello è stato trasmesso, via fax il 18.5.2007 ma agli atti manca la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla società controinteressata. Né può assumere valore esimente dell'onere di comunicazione

suddetto il fatto, pure dedotto in gravame, che la Associazione Cortina è sprovvista di fax; la appellante avrebbe dovuto comunque fornire la prova della prescritta comunicazione (ad esempio con Raccomandata con A.R. ovvero con ricevuta di invio di telegramma) ai fini dell'ammissibilità del gravame (l'invio di un telegramma è stato dedotto nell'atto di appello ma non è stato documentato).

Tutto ciò premesso l'appello va dichiarato inammissibile.

Il Collegio, tuttavia, rilevato il tenore della censura, la gravità e la pericolosità dei fatti denunciati anche con riferimento agli aspetti assicurativi, la documentazione prodotta (distinta dai calciatori partecipanti alla gara) e quanto dichiarato dagli appellanti circa la abitudine con la quale la società Cortina Sport e Cultura utilizzerebbe giocatrici che non hanno compiuto l'età minima (circostanza rilevabile dalle distinte dei giocatori relative ad altre gare diverse da quelle ora in esame) ritiene che gli atti vadano trasmessi alla Procura federale per gli accertamenti che riterrà di adottare.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 69 del 7.2.2007, il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Blue Team di Roma, per mancata osservanza dei termini e delle modalità procedurali di presentazione.

Dispone, altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza in ordine alle denunciate violazioni regolamentari.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Artico Avv. Sergio – Vice Presidente; Deroma Avv. Serapio, Grossi Prof. Pierfrancesco, Hinna Danesi Avv. Fabrizio, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO MARINO 1923 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:

- **DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA;**
- **DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 AL SIG. BACCARI FRANCO;**
- **DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.2.2011 AL SIG. VANNUTELLI BRUNO;**
- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2011 ALL'ALLENATORE DE ACETIS MARCO;**
- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2011 AI CALCIATORI ONORATI TIZIANO E GENTILIZI FABRIZIO,**
- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2012 AL CALCIATORE KOLA ERVIN**
- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 AI CALCIATORI GALLI DAMIANO E FIACCHI STEFANO;**

SEGUITO GARA ATLETICO MARINO/PROGINF DEL 3.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 87 del 19.4.2007)

A seguito di violenze e disordini manifestatisi al termine della gara di Calcio a Cinque fra l'Atletico Marino 1923 e la Proginf disputatasi a Marino il 3.3.2007, il Giudice Sportivo decideva :

a) di escludere la società Atletico Marino 1923 dal campionato di competenza, di inibire fino al 31.12.2007 il signor Baccari Franco e fino al 29.2.2012 i sig.ri Vannutelli Bruno e De Acetis Marco rispettivamente, il primo, dirigente e gli altri massaggiatore ed allenatore della stessa Atletico Marino 1923. Con la stessa decisione i calciatori della stessa Società, Onorati Tiziano,

Kola Ervin, Gentilini Fabrizio venivano squalificati fino al 29.2.2012 mentre il calciatore Galli Damiano fino al 30.6.2010.

Sulla base degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo riteneva, infatti, provato:

- che nel corso della competizione i sostenitori della società Atletico Marino 1923 avevano offeso ripetutamente gli arbitri e gli organi federali sputando anche più volte contro l'arbitro n. 1 unitamente a tentativi di colpirlo attraverso la rete di recinzione;

- che altri sostenitori della squadra di casa avevano offeso e minacciato i dirigenti della compagine ospite colpendo con calci e pugni la panchina da essi occupata;

- che alla fine dell'incontro, il massaggiatore signor Vannutelli Bruno, aveva offeso e minacciato il signor Furlan Simone, calciatore della società Proginf, inseguendolo unitamente ai sig.ri De Acetis Marco ed ai calciatori, della stessa società, Fiacchi Stefano – peraltro già espulso – Onorati Tiziano, Kola Ervin Gentilini Fabrizio, e Galli Damiano i quali, dopo averlo raggiunto, lo avevano spinto con violenza contro la rete di recinzione fino a farlo rovinare a terra dopo un urto contro un paletto di sostegno

- che, mentre il Furlan era a terra, il Vannutelli, il Kola, il De Acetis, l'Onorati ed il Gentilini unitamente all'addetto al campo, lo avevano colpito con violenti calci e pugni alla schiena, alle gambe, alle braccia, alla testa ed allo stomaco tanto da far accusare all'agredito forte dolore al braccio;

- che, nella circostanza, Casonato Roberto, calciatore della Proginf, intervenuto in aiuto del Furlan, veniva a sua volta aggredito da calciatori della società Atletico Marino 1923, individuati dall'arbitro per i citati Onorati, Kola e Gentilini, tanto che il Casonato, caduto a terra e colpito anche da sostenitori locali, aveva accusato intenso dolore ad un braccio;

- che nel contempo, mentre il massaggiatore della società Proginf cercava di contattare con il cellulare le Forze dell'ordine, veniva aggredito dal Kola, dal Gentilini e dal Vannutelli i quali ponendo le mani sulla tastiera gli avevano impedito di telefonare, rivolgendogli nel contempo ingiurie e minacce;

- che durante tali episodi il signor Baccari Franco, dirigente della società Atletico Marino 1923, aveva mantenuto un atteggiamento passivo;

- che mentre venivano prestati i primi soccorsi ai due calciatori malmenati era entrato nel recinto di gioco persona non identificata che, qualificatasi Presidente della società Atletico Marino 1923, aveva minacciato i calciatori ospiti;

- che minacce ed insulti erano stati rivolti al Furlan da parte dei sostenitori locali mentre veniva trasportato con l'autoambulanza mentre insulti e spintoni avevano subito i dirigenti della società Proginf ad opera della persona qualificatasi come Presidente dell'Atletico Marino 1923 che, entrata poi nello spogliatoio arbitrale, aveva chiesto agli arbitri di alterare il referto arbitrale in senso favorevole alla squadra di casa.

Su reclamo del calciatore Kola Ervin e della società Atletico Marino 1923, con decisioni adottate nella seduta del 18.4.2007, la competente Commissione Disciplinare riduceva la squalifica del Kola, di Onorato Tiziano e di Gentilini Fabrizio al 28.12.2011 e quella inflitta ai calciatori Galli Damiano e Fiacchi Stefano al 30.6.2009.

Alla stessa data del 28.2.2011 veniva ridotta l'inibizione inflitta a Vannutelli Bruno ed a De Acetis Marco.

Nel resto quanto statuito dal Giudice Sportivo veniva confermato.

Contro tale decisione proponevano reclamo alla C.A.F. la società Atletico Marino 1923 ed i sig.ri Baccari Franco, Vannutelli Bruno, De Acetis Marco, Onorati Tiziano, Gentilini Fabrizio, Kola Ervin, Galli Damiano e Fiacchi Stefano deducendo:

- 1) che, in violazione degli artt. 13 e 14 C.G.S., le sanzioni apparivano assolutamente sproporzionate alla gravità dei fatti avuto anche riguardo ad analoghi precedenti;

- 2) che non era stata attribuita rilevanza ai fatti, agli atti ed alle testimonianze prodotte in sede di ricorso di merito con recepimento del referto arbitrale nonostante gli arbitri avessero dovuto ritrattare taluni punti essenziali;

3) che il confronto tra il referto arbitrale e gli articoli di stampa dimostrava che o i giornalisti avevano avuto il referto arbitrale oppure essi avevano “passato” l’articolo all’arbitro;

4) che, in violazione dell’art. 31 C.G.S., non era stato utilizzato quanto emerso dalle risultanze dell’Ufficio Indagini in diverso procedimento attinente il signor Alfonso Natali, Presidente della società Atletico Marino 1923, ossia che l’arbitro aveva dovuto ritrattare la entrata del primo nel recinto di gioco e negli spogliatoi come pure la circostanza di aver parlato con lui;

5) che era stato violato l’art. 14 C.G.S. in relazione agli artt. 328, 358 e 593 c.p. in quanto il Fiacchi, di professione fisioterapista, ancorché espulso, era rientrato al termine della gara, in assenza di un medico, al solo scopo di prestare soccorso su invito del Presidente dell’Atletico Marino 1923, come dimostrato anche da libere attestazioni di ringraziamento fatte dai componenti della squadra avversaria.

Vagliati gli atti, ritiene la C.A.F. di non accogliere il reclamo in esame .

Giova premettere che, a norma dell’art. 33 lett. D C.G.S., la C.A.F. può essere adita per questioni attinenti al merito della controversia solo in veste di Giudice di 2° Grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate.

Nella fattispecie, invece, la C.A.F. è stata investita quale terza istanza della giustizia sportiva sulla decisione della competente Commissione Disciplinare che si era già pronunciata in grado di appello.

Il motivo di cui al punto n. 1) non è, pertanto, accoglibile in quanto esso, inammissibilmente, propone un giudizio di rivalutazione delle sanzioni irrogate invocandone, anche alla luce di una comparazione con precedenti episodi, una riduzione rispetto alla gravità dei fatti. Da un lato, infatti, la valenza e quindi la gravità del fatto in quanto tipica espressione di un giudizio rimesso ai gradi di merito non compete alla C.A.F. quando agisce in funzione di organo di legittimità, dall’altro, non può essere impostata quale violazione di diritto la mancata comparazione da parte del Giudice Sportivo, con le pene inflitte in precedenti episodi di intolleranza sportiva.

Fermo restando l’auspicio di un trattamento - a fronte di casi *latu sensu* consimili - che non appaia eccessivamente disomogeneo, deve constatarsi che un obbligo del genere non è, infatti, previsto né prescritto dagli invocati artt. 13 e 14 C.G.S..

Quanto ai motivi di cui ai punti 2), 3) e 4), suscettibili di trattazione unitaria per identità di argomento, non sussiste la denunciata contraddizione. Il fatto che articoli di stampa abbiano accusato l’Atletico Marino 1923 con espressioni riportate nel supplemento del referto non è idoneo a dimostrare in alcun modo che in quest’ultimo l’arbitro abbia esposto fatti o accadimenti non veri, per cui la tesi che siano stati esposti anche fatti ed episodi assolutamente fantasiosi rimane una enunciazione difensiva priva di qualsiasi riscontro.

Né appare pertinente l’addotta violazione dell’art. 31 C.G.S. con riferimento alla circostanza che l’arbitro, in sede di accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini, avrebbe escluso che fosse stato il signor Alfonso Natali, Presidente dell’Atletico Marino 1923, ad entrare nel recinto di gioco, negli spogliatoi e di aver colloquiato con lui.

Non va dimenticato che l’arbitro indicava autore di taluni illeciti e minacce descritti nel suo referto non già il Presidente della Atletico Marino 1923, ma persona “qualificatasi” come Presidente della citata società. L’incertezza sostanziale sulla identità fisica di tale individuo emergente dal referto era fin dal primo momento tale che lo stesso Giudice Sportivo aveva ritenuto di dover rimettere gli atti all’Ufficio Indagini per la esatta individuazione dell’autore. Pertanto, nessuna contraddizione è sfuggita alla Commissione o è stata da questa ignorata, in quanto l’arbitro non aveva accusato il Presidente dell’Atletico Marino 1923, ma una persona sedicente tale, onde l’attendibilità del referto non può essere intaccata per il fatto che lo sconosciuto autore dei descritti episodi si sia arrogato falsamente tale qualifica.

Anche il motivo n. 5) è infondato.

Nessun dubbio può sussistere circa la prevalenza delle norme del codice penale su quelle del C.G.S. e quindi sulla legittimità dell’entrata in campo di un soggetto - in precedenza espulso - per prestare il necessario soccorso ad un terzo.

Ma non è questo il punto. Infatti, anche ad ammettere che il Fiacchi si sia adoperato a prestare soccorso al Furlan “dopo” l’aggressione patita da costui, egli è stato sanzionato per quanto aveva fatto “prima”: quando cioè – secondo il referto ufficiale – con la maglia girata per non farsi riconoscere, si era unito ai calciatori Onorato Tiziano, Kola Ervin, Gentilini Fabrizio e Galli Damiano in quella che l’arbitro definiva “un’assurda caccia all’uomo all’interno del recinto di gioco” ai danni dello stesso Furlan, capitano della Proginf.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Atletico Marino 1923 di Marino (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. NUOVA FILADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FILADELFIA/FRANCAVILLA ANGITOLA DEL DEL 14.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 145 dell’8.5.2007)

Con atto del 10.5.2007 il signor Tommaso Maccari, quale Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Nuova Filadelfia preannunciava ricorso, con richiesta di copia di atti, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 145 del 7.5.2007.

Detto preannuncio di reclamo veniva inoltrato alla C.A.F. mediante telefax ed alle parti avverse F.C. Francavilla Angitola e Real S. Maria a mezzo raccomandata A.R.. Quanto innanzi dedotto reca già un insuperabile motivo di inammissibilità del proposto reclamo. Ed invero, l’art. 34 n. 7 C.G.S. dispone che il preannuncio dei reclami o dei ricorsi debba essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax.

Il termine “esclusivamente” induce ad un’interpretazione meramente letterale della norma e porta ad escludere quindi mezzi equipollenti di comunicazione, ancorché in estratto idonei ipoteticamente anche a raggiungere lo scopo. Oltre all’interpretazione letterale, propende peraltro per l’interpretazione restrittiva di cui al senso letterale della norma, anche la ratio legis.

Nel prevedere infatti il mezzo del telegramma o del telefax per la comunicazione del preavviso di reclamo, il Legislatore Sportivo ha voluto avvalersi degli strumenti più rapidi e ciò sia per le esigenze di assoluta celerità che ispirano tutta la Giustizia Sportiva, sia per dare in termini di immediatezza alla controparte la possibilità di conoscenza tempestivamente le avverse iniziative e predisporre adeguata difesa.

Ritenuto per fermo quanto sopra, la parte reclamante ha fatto ricorso al telefax per preannunciare il reclamo alla C.A.F., ma non ha utilizzato lo stesso mezzo (ovvero il telegramma, unico ulteriore alternativo mezzo) per dare tempestiva notizia alle controparti. Detta carenza formale non consente l’esame del proposto reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 34, comma 7 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Nuova Filadelfia di Filadelfia (Vibo Valentia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. NUOVA FILADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. MARIA/NUOVA FILADELFIA DEL 24.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 145 dell’8.5.2007)

Con atto 10.5.2007 il signor Tommaso Maccari, quale Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Nuova Filadelfia preannunciava ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 145 dell’8.5.2007.

Detto preannuncio di reclamo veniva inoltrato alla C.A.F. mediante telefax ed alle parti avverse F.C. Francavilla Angitola e Real S. Maria a mezzo raccomandata A.R.. Quanto innanzi

dedotto reca già un insuperabile motivo di inammissibilità del proposto reclamo. Ed invero, l'art. 34 n. 7 C.G.S. dispone che il preannuncio dei reclami o dei ricorsi debba essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. Il termine "esclusivamente" induce ad un'interpretazione meramente letterale della norma e porta ad escludere quindi mezzi equipollenti di comunicazione, ancorché in estratto idonei ipoteticamente anche a raggiungere lo scopo. Oltre all'interpretazione letterale, propende peraltro per l'interpretazione restrittiva di cui al senso letterale della norma, anche la *ratio legis*.

Nel prevedere infatti il mezzo del telegramma o del telefax per la comunicazione del preavviso di reclamo, il Legislatore Sportivo ha voluto avvalersi degli strumenti più rapidi e ciò sia per le esigenze di assoluta celerità che ispirano tutta la Giustizia Sportiva, sia per dare in termini di immediatezza alla controparte la possibilità di conoscenza tempestivamente le avverse iniziative e predisporre adeguata difesa.

Ritenuto per fermo quanto sopra, la parte reclamante ha fatto ricorso al telefax per preannunciare il reclamo alla C.A.F., ma non ha utilizzato lo stesso mezzo (ovvero il telegramma, unico ulteriore alternativo mezzo) per dare tempestiva notizia alle controparti. Detta carenza formale non consente l'esame del proposto reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 34, comma 7 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Nuova Filadelfia di Filadelfia (Vibo Valentia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'U.S. COMANO TERME E FIAVE' AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAIA ALTA/COMANO TERME E FIAVÈ DEL 9.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 55 del 4.5.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale del Trentino Alto Adige dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla U.S. Comano Terme e Fiave' avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva rigettato il reclamo proposto dalla stessa società in relazione alla gara svoltasi il giorno 9.4.2007 tra la U.S. Comano Terme e Fiave'/Maia Alta, gara da quest'ultima vinta con il punteggio di 4 a 2.

L'inammissibilità era stata dichiarata dalla Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. 24, comma 3 C.G.S. concernendo un fatto devoluto alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di gioco.

Nel ricorso alla C.A.F., la U.S. Comano Terme Fiavé riferiva che al 34° del secondo tempo, l'arbitro dopo aver dapprima convalidato una rete segnata dalla stessa ricorrente ospite, l'aveva annullata in quanto il suo assistente più lontano gli aveva fatto notare che alcuni tifosi della società di casa avevano buttato in campo un pallone. Al referto di gara l'arbitro aveva soltanto allegato un rapporto dell'assistente sull'episodio, mentre in data 18 aprile aveva inviato al Giudice Sportivo un supplemento di rapporto da cui risultava che al momento del lancio del secondo pallone egli si trovava di spalle; che in quel mentre l'azione di gioco si trovava da poco oltre la linea mediana e che detto secondo pallone era venuto a trovarsi al momento del lancio sul terreno di gioco a 5-6 metri dal pallone regolarmente presente.

Nel ricorso la U.S. Comano Terme Fiave' deduceva che la Commissione non aveva tenuto conto delle controdeduzioni della stessa Maia Alta né di quelle emergenti dal rapporto dell'assistente e del supplemento dell'arbitro, deducendo in proposito critiche circa la collocazione del secondo pallone - al momento del fatto - rispetto all'azione. Si chiedeva, pertanto, dichiararsi l'irregolarità della gara ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. c), ovvero dell'ultimo periodo del comma 4 trattandosi di errori di fatto che ne avevano influenzato lo svolgimento.

La C.A.F. considera che il ricorso nella sostanza invoca una rivalutazione, nel merito, di quanto ha già formato oggetto dei precedenti gradi di giudizio, ma una valutazione del genere è

consentita dall'art. 33, 1 comma C.G.S. soltanto nel caso in cui la C.A.F. venga adita quale giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate: ipotesi, entrambe, non ricorrenti nella specie.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell' art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Comano Terme e Fiaavè di Ponte Arche (Trento) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9. RICORSO A.S. STILESE A. TASSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STILESE A. TASSONE/PLATÌ DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 153 del 22.5.2007)

Con il ricorso indicato in epigrafe la società sportiva A.S. Stilese “Alfonso Tassone” ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria n. 153 del 21.5 2007, pubblicata il successivo giorno 22, concernente la regolarità della gara di spareggio, campionato di terza categoria, disputata il 6.5.2007 sul campo neutro di Siderno contro la A.S. Plati.

E' da tener presente al riguardo che la F.I.G.C. con decisione pubblicata nel Com Uff. n. 69, pubblicato il 7.2.2007, *“preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali, relativi alla Stagione Sportiva 2006/2007 per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F.”*, ha deliberato, fra l'altro, che *“per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale l'eventuale appello alla C.A.F., ai sensi dell'art. 33 C.G.S. deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova dell'invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F. – Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.*

Ora nel caso di specie è avvenuto che l'atto in esame non è stato notificato alla società avversaria via telefax, ma a mezzo raccomandata a/r, come la stessa ricorrente dichiara e comprova mediante la produzione di fotocopia della ricevuta.

Ne consegue la inammissibilità del ricorso in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell' art. 33, comma 2 C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 69 del 7.2.2007, il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Stilese A. Tassone di Stilo (Reggio Calabria) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

10. RICORSO POL. PASSOSCURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASINI MARCO FINO AL 30.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 101 del 17.5.2007)

Con il ricorso indicato in epigrafe la Pol. Passoscuro chiedeva a questa Commissione di Appello Federale una riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore Marco Pansini, in quanto eccessivamente penalizzante.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 31.1 C.G.S., il quale ammette la possibilità di impugnare le decisioni delle Commissioni Disciplinari per questioni attinenti al merito della controversia unicamente quando la C.A.F. venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell' art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Passoscuro di Passoscuro (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 31 Maggio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete